

# GR\_GERICHTE V 2023 1 vom 19. Dezember 2023

GR Gerichte, 2023-12-19, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr\\_gerichte\\_V 2023 1](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_V_2023_1)

FR: GR\_GERICHTE V 2023 1 du 19 décembre 2023

IT: GR\_GERICHTE V 2023 1 del 19 dicembre 2023

## Regeste

votazione comunale (tariffe energia elettrica) | politische Rechte

## Erwägungen

### E. 1

Innanzitutto va chiarita la questione della competenza di questa Corte (art. 4 cpv. 2 della Legge sulla giustizia amministrativa del 31 agosto 2006 [LGA; CSC 370.100]), essendo espressamente contestata dal resistente.

#### E. 1.1

Il Comune sostiene che l'Assemblea comunale non avrebbe affatto fissato le tariffe per il consumo di energia elettrica, bensì avrebbe solo preso atto delle tariffe fissate dal Municipio in conformità con la Legge sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007 (LAEI; RS 734.7), pubblicate nell'anno precedente l'entrata in vigore. Ciò emergerebbe - 7 - anche dal Messaggio all'Assemblea comunale. Quest'ultima non sarebbe del resto neanche competente per fissare le tariffe elettriche. Il ricorrente, per contro, afferma che la decisione dell'Assemblea comunale sarebbe costitutiva. Si tratterebbe dunque di una decisione impugnabile e di conseguenza su suo ricorso il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni sarebbe tenuto a giudicarla materialmente.

#### E. 1.2

Il Comune B.\_\_\_\_\_ ha adottato le sue disposizioni in materia di energia elettrica e la rispettiva prassi in merito nel \_\_\_\_\_. L'art. 15 del Regolamento dell'Azienda elettrica del Comune B.\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ dispone che "l'Ordinanza per l'applicazione di tasse di allacciamenti e per l'erogazione di energia elettrica ai singoli abbonati verrà emanata dall'Assemblea comunale B.\_\_\_\_\_ è parte integrante" dello stesso Regolamento. Detta Ordinanza è stata emanata dal Municipio e poi "accettata" dall'Assemblea comunale in data \_\_\_\_\_. Contiene le tariffe inerenti all'erogazione dell'energia elettrica, ossia le tasse di allacciamento, la tassa base annua, noleggio del contatore e nolo orologio, la tassa forfettaria annua e soprattutto la tassa di consumo energia, con una tariffa alta e una tariffa bassa e il costo rete. Il fatto che il Municipio sottoponga le tariffe che adotterà per l'anno successivo all'Assemblea comunale, la quale le "accetta", è prassi dal \_\_\_\_\_. Questa prassi va esaminata più in dettaglio. Difatti, dall'entrata in vigore della LAEI, come d'altronde anche della rispettiva ordinanza (Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico del 14 marzo 2008 [OAEI; RS 734.71]), il 1° gennaio 2008, è la legislazione federale che definisce in modo chiaro ed esclusivo la procedura di adozione delle tariffe per l'energia elettrica. La prassi del Comune B.\_\_\_\_\_ va dunque letta sotto quest'ottica, se del caso applicando un'interpretazione conforme.

### **E. 1.3**

L'art. 6 cpv. 3 LAEl prevede che i gestori delle reti di distribuzione fissano, nei loro comprensori, un tariffario unitario per i consumatori fissi finali che hanno un profilo di consumo equivalente e ricevono energia elettrica dello stesso livello di tensione. I tariffari per l'energia elettrica sono fissi per almeno un anno e sono pubblicati suddivisi in quattro categorie: utilizzazione della rete, fornitura di energia, tasse e prestazioni a enti pubblici. Giusta l'art. 4b OAEI, il gestore della rete di distribuzione è tenuto a motivare ai consumatori finali con servizio universale ogni aumento o diminuzione delle tariffe dell'energia elettrica. Nella motivazione devono essere specificate le variazioni dei costi che comportano l'aumento o la riduzione delle tariffe (cpv. 1). Il gestore della rete di distribuzione è inoltre tenuto a notificare alla ElCom al più tardi entro il 31 agosto gli aumenti delle tariffe dell'energia elettrica con la motivazione comunicata ai consumatori finali (cpv. 2). Secondo l'art. 22 LAEl, poi, la ElCom vigila sul rispetto della LAEl, prende ed emana le decisioni necessarie per l'esecuzione della stessa e delle disposizioni di esecuzione (cpv. 1). Ai sensi del cpv. 2 la ElCom è competente in particolare per (lett. a), in caso di controversia, decidere sull'accesso alla rete, sulle condizioni per l'utilizzazione della rete, sui tariffari e i corrispettivi per l'utilizzazione della rete e sulle tariffe dell'energia elettrica; e per (lett. b) verificare d'ufficio i tariffari e i corrispettivi per l'utilizzazione della rete, nonché le tariffe dell'energia elettrica. In ambedue i casi sono fatti salvi i tributi e le prestazioni agli enti pubblici. Nei casi di cui alla lett. b, la ElCom può inoltre decidere una diminuzione o vietare un aumento. In poche parole si deduce che alla ElCom spetta la funzione di "sorvegliante dei prezzi" nel settore dell'elettricità, cosicché in questo senso una vigilanza cantonale sulle tariffe non è più ammissibile (cfr. DTF 142 II 451 consid. 3.6.2 pag. 462 con rif. DTF 138 I 468 consid. 2.5).

### **E. 1.4**

Come espressamente riconosciuto dal ricorrente, egli si era già rivolto al Governo in precedenza, con ricorso di vigilanza del \_\_\_\_\_. Nella sua decisione del \_\_\_\_\_ (act. B.5 ["Doc. D"]), il Governo rinviò innanzitutto alla competenza della ElCom per quanto attiene alla vigilanza sulle tariffe dell'elettricità, specialmente per la componente tariffaria della "fornitura di energia" (art. 6 cpv. 3 e 4 LAEl, art. 4 cpv. 1 OAEI). Rinviando a una comunicazione della Segreteria tecnica della ElCom, il Governo ritenne che i tributi e prestazioni dovuti nel quadro della produzione di energia – quest'ultima facendo parte della componente tariffaria "fornitura di energia" – come pure i canoni per i diritti d'acqua e altre prestazioni fornite sulla base di concessioni per lo sfruttamento delle forze idriche andrebbero considerati costi di generazione e non di gestione, perciò non sarebbero tributi o prestazioni ai sensi della LAEl. Questi tributi sarebbero dunque attribuiti alla componente tariffaria "fornitura di energia". Di regola, la ElCom non avrebbe la competenza di verificare i canoni per i diritti d'acqua e le altre prestazioni fornite sulla base di concessioni per lo sfruttamento della forza idrica. Sarebbe tuttavia competente per verificare se un tributo è stato fissato in modo conforme alla relativa prescrizione di legge (vedi per il tutto la comunicazione della Segreteria tecnica della ElCom del 17 febbraio 2011 su tributi e prestazioni agli enti pubblici, citata nella decisione del Governo, n. 4 pag. 3, che a sua volta rinvia al Messaggio del Consiglio federale del 3 dicembre 2004 concernente la modifica

della Legge sugli impianti elettrici e la Legge sull'approvvigionamento elettrico, FF 2005 1447 segg., pag. 1482).

### **E. 1.5**

Il Governo non entrò nel merito di censure generiche del ricorrente riguardo a un prezzo per la fornitura di energia asseritamente troppo elevato, ritenendo di non avere la competenza per attivarsi in quell'ambito. Considerò d'un canto che l'obiezione del ricorrente, secondo cui l'energia di concessione e di partecipazione ricevuta dal Comune B. \_\_\_\_\_

- 10 - dovrebbe essere accreditata all'C. \_\_\_\_\_ e utilizzata per ridurre il prezzo dell'elettricità nel Comune, sarebbe in linea di principio accessibile a un ricorso di vigilanza al Governo ai sensi dell'art. 68 cpv. 1 LGA. Precisò tuttavia che il ricorso di vigilanza sarebbe sussidiario, trattandosi di un semplice rimedio giuridico informale. A mente del Governo, il ricorrente avrebbe dunque prima dovuto rivolgersi al Tribunale amministrativo mediante ricorso giudiziario oppure mediante ricorso costituzionale. Il Governo concluse la sua decisione affermando sostanzialmente che non esisterebbe alcuna norma che dettasse al Comune cosa dovesse fare con i proventi delle concessioni idroelettriche. Pertanto non ci sarebbe nulla da eccepire se il Comune ottimizzerebbe il proprio bilancio con queste entrate invece di utilizzarle per ridurre le tariffe elettriche.

### **E. 1.6**

Nel caso in esame è in teoria ipotizzabile che l'Assemblea comunale decida in via costitutiva sulle tariffe (ovvero che approvi le tariffe fissate dal Municipio in base alla LAEl) e quindi sottoponga le tariffe alla ElCom per approvazione entro il termine previsto. Tuttavia la questione se il gestore della rete (rispettivamente il Municipio a cui è sottoposto) sia l'organo competente esclusivo per la fissazione delle tariffe oppure se l'Assemblea comunale debba effettivamente ancora approvarle – con effetto costitutivo, come sostiene il ricorrente, e non solo prenderne atto, con effetto meramente dichiarativo, come sostiene il Comune – può rimanere irrisolta. A prescindere, infatti, il Tribunale amministrativo non è competente per la controversia sulle tariffe dell'energia elettrica in base alle norme federali di cui sopra; è anzi competente la ElCom. Ciò poiché qui non si tratta né di tributi e prestazioni a enti pubblici che sarebbero soggetti a verifica da parte del Tribunale amministrativo giusta l'art. 22 cpv.

### **E. 1.7**

Il ricorrente si limita essenzialmente a biasimare il fatto che le tariffe sarebbero troppo alte (rispetto al prezzo pagato) e che verrebbero utilizzate semplicemente per evitare perdite nella contabilità. Tuttavia, nella misura in cui il ricorrente biasima un profitto realizzato dal Comune, significa che egli critica la tariffa di fornitura di elettricità di per sé (rispettivamente la differenza tra il prezzo di acquisto e di vendita dell'elettricità) e non la componente tariffaria della produzione di energia che, secondo la comunicazione della ElCom e del Messaggio concernente la LAEl menzionati sopra, non è soggetta nemmeno a un esame (completo) da parte della ElCom. Nella misura in cui si volesse considerare come parte dell'eccezione di cui sopra (produzione di energia) anche le obiezioni del ricorrente relative all'utilizzo dei proventi delle concessioni idroelettriche, come lo ha fatto il Governo, va notato che il ricorrente stesso riconosce nel suo ricorso che il Comune può utilizzare a propria discrezione i corrispondenti proventi delle concessioni idroelettriche e delle partecipazioni in società elettriche e non è dunque obbligato a utilizzarli per ridurre la tariffa elettrica. Questa censura è quindi stata abbandonata a giusto titolo in questa sede.

### **E. 1.8**

Da quanto precede si deduce che questa Corte non è competente per trattare la questione evocata dal ricorrente, cosicché non può entrare nel merito del ricorso presentato. Non vi sono censure accessibili a un esame da parte di questo corpo giudicante.

### **E. 2**

Ci si potrebbe infine unicamente ancora porre il quesito a sapere se questa Corte sia tenuta a trasmettere la causa all'autorità da lei ritenuta

- 12 - competente giusta l'art. 4 cpv. 3 LGA. Come si è visto, la ElCom si attiva sia d'ufficio sia su segnalazione o azione. In tal senso spetterebbe semmai al ricorrente rivolgersi alla ElCom, cosa che però in questa controversia non ha fatto. Il Tribunale amministrativo rinuncia dunque a trasmettere l'incarto alla ElCom, considerato anche che pochi anni or sono la ElCom ha già avuto luogo di esprimersi su tariffe del Comune B.\_\_\_\_\_ e non ha riscontrato nulla di irregolare.

### **E. 3**

Visto l'esito della procedura, per prassi costante le spese processuali, qui fissate a CHF 2'000.00, vanno a carico del ricorrente, da considerarsi parte soccombente (cfr. le sentenze di questo Tribunale amministrativo R 20 69 del 10 novembre 2020 consid. 2 e R 22 12 del 20 aprile 2022 consid. 4).

### **E. 4**

[vie di diritto]

- 13 -

### **E. 5**

[Comunicazioni]

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.